STATUTO IN VIGORE DELLA INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA S.P.A.	**PROPOSTA NUOVO STATUTO** DELLA INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARAFIERE S.P.A.
Natura giuridica	**MODIFICATO**
ARTICOLO 1 - L'"INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA S.P.A."	**ARTICOLO 1 - L'"INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARAFIERE S.P.A."**
(di seguito denominata, per semplicità, "I.M.M.C. S.P.A.") è una Società per azioni costituita sulla base del programma di costituzione per pubblica sottoscrizione depositato presso il Notaio Gino Carozzi di Carrara in data 30 gennaio 1978, repertorio n. 147.678, registrato a Carrara il 6 settembre 1978 al n. 281, vol. 173, che si richiama per quanto espressamente previsto dal presente statuto.	**(di seguito denominata, per semplicità, "I.M.M.C. S.P.A.") è una Società per azioni costituita sulla base del programma di costituzione per pubblica sottoscrizione depositato presso il Notaio Gino Carozzi di Carrara in data 30 gennaio 1978, repertorio n. 147.678, registrato a Carrara il 6 settembre 1978 al n. 281, vol. 173, che si richiama per quanto espressamente previsto dal presente statuto.**
Oggetto della Società	**INVARIATO**
ARTICOLO 2 - La "I.M.M.C. S.P.A." si propone il compito di promuovere lo sviluppo dell'industria lapidea e delle tecnologie a livello locale, regionale e nazionale. Per l'espletamento dei suoi compiti la "I.M.M.C. S.P.A.": a) sviluppa l'attività promozionale in favore dell'industria lapidea e delle tecnologie in Italia e all'estero, direttamente o in collaborazione con Camere di Commercio, Enti, Organismi, Centri ed Istituti specializzati, italiani e stranieri, ed elabora programmi di intervento per il rilancio dell'artigianato del marmo; b) fornisce assistenza alle Imprese del settore attraverso centri di documentazione sull'industria lapidea, attività di ricerca e sperimentazione, attività di formazione professionale e quant'altro possa contribuire allo sviluppo del settore, compresa la possibilità di costituire un proprio centro servizi alle Imprese, o di dar vita ad un centro servizi autonomo in collaborazione con altri soggetti;	

c) gestisce il complesso fieristico di Marina di Carrara, anche attraverso la cessione in affitto a terzi, per la realizzazione di eventi fieristici convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi, quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;
- Progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- Progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche anche all'estero;
- Promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate all'attività fieristica.
La Società potrà altresì svolgere l'attività di:
- affitto del centro espositivo di Marina di Carrara per l'organizzazione di fiere organizzate da Enti o Società ai quali la disponibilità del predetto centro espositivo può essere affidata nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- affitto delle sale convegni, per l'organizzazione di eventi convegnistici, a Enti o Società ai quali la disponibilità delle predette sale convegni può essere affidata nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- allestimenti fieristici quali il noleggio di arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;
- gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio di stand;
- gestione dei parcheggi e aree di sosta;
- editoria, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.

La Società potrà infine svolgere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico pro tempore vigente, le seguenti attività: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; vendita di riviste e giornali; gestione di bar, pizzerie, ristoranti e tavole calde. La società inoltre promuove e favorisce lo sviluppo del turismo e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio collaborando con istituzioni e associazioni allo scopo comune di sviluppare l'incoming turismo e rendere il territorio una vera e propria destinazione turistica rendendo turistico il brand "Marmo di Carrara". La società è a tutti gli effetti agenzia formativa e svolge attività formative, con particolare riferimento al settore lapideo e non solo. Sviluppa inoltre programmi di formazione con istituzioni, governi (italiani e esteri) e associazioni e partecipa a bandi europei, regionali e ministeriali da sola o tramite associazione temporanea di imprese. d) costituisce e partecipa a Società - anche con soggetti terzi - operanti nel settore della organizzazione e gestione delle fiere di qualunque genere. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei d'imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da Enti pubblici e privati, per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.	
Sede ARTICOLO 3 - L'"INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA S.P.A." ha sede legale in Marina di Carrara (MS), Viale Galileo Galilei n. 133.	**INVARIATO**
Capitale sociale ARTICOLO 4 - Data la natura e gli scopi della Società, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere assunta e mantenuta da Enti pubblici. Il capitale sociale è fissato in Euro 32.138.850,60 (trentaduemilionicentotrentottomilaottocentocinquanta virgola sessanta) ed è rappresentato da azioni da Euro 1,80 (uno/80) ciascuna. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società e con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del Codice Civile.	**MODIFICATO** **INVARIATO** **INVARIATO** **INVARIATO** **INVARIATO**

In caso di aumento di capitale sociale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.	**INVARIATO**
E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.	**INVARIATO**
Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.	**Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di amministrazione) indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.**
Entro quarantacinque giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione.	**Entro quarantacinque giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo amministrativo.**
Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione, il socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato.	**INVARIATO**
I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% (quattro per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.	**I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall' Organo amministrativo. Salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% (quattro per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.**
Organi della Società	**MODIFICATO**
ARTICOLO 5 - Sono organi della Società:	**INVARIATO**
a) l'Assemblea dei soci;	**INVARIATO**
b) il Consiglio di Amministrazione;	**b) l'Organo amministrativo, costituito dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea lo disponga con delibera motivata, ai sensi dell'art. 11 c.3 del D.Lgs. 175/2016;**
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio Sindacale.	**c) il Collegio Sindacale.** **Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 c.9, lett. d).**
L'Assemblea	**MODIFICATO**
ARTICOLO 6 - L'Assemblea è l'organo sovrano della Società che opera le scelte fondamentali per il raggiungimento degli scopi sociali.	**INVARIATO**
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.	**INVARIATO**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	**INVARIATO**
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano, potrà essere convocata anche entro centottanta giorni da tale termine; ed altresì entro il 31 (trentuno)ottobre di ogni anno per l'approvazione degli indirizzi programmatici, da valere per l'esercizio successivo.	**INVARIATO**
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedemento, dal Vice Presidente. In difetto la presidenza è assegnata al Consigliere più anziano.	**L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice presidente, ove questo organo venga costituito in conformità del presente Statuto, o dalla persona eletta con il voto di maggioranza dei presenti.**
Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un segretario anche non azionista.	**Il Presidente dell'Assemblea sceglie, se necessario, due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un segretario anche non azionista.**
La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nei quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica oppure tramite raccomandata con avviso che comprovi il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.	**La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica oppure tramite raccomandata con avviso che comprovi il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.**
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Sono consentiti l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.	**INVARIATO**
Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.	**Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore unico o agli Amministratori, o ai Sindaci e ai dipendenti della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.**
Il Consiglio di Amministrazione	**MODIFICATO** **Amministrazione della Società**

ARTICOLO 7 - La "I.M.M.C. S.P.A." è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.	**ARTICOLO 7 - La "I.M.M.C. S.P.A." è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri ivi compreso il Presidente, nominato a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci con delibera motivata, a norma dell'art. 11 c.3 e seguenti del D.Lgs. 175/2016.**
La nomina dell'Organo amministrativo deve essere effettuata secondo le modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.	**La nomina dell'Organo amministrativo deve essere effettuata secondo le modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, ai sensi dell'art. 11 c.4 D.Lgs. 175/2016.**
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:	**L'Amministratore unico è nominato dal socio Comune di Carrara, previa intesa con il socio Regione Toscana.** **Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, le nomine saranno così attribuite a seconda che questo sia composto da tre oppure da cinque membri. In caso di CdA composto da 3 membri:**
- due Consiglieri dal "Comune di Carrara", ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile; - due Consiglieri dalla "Regione Toscana" ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile; - un Consigliere dalla "Provincia di Massa Carrara" ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile; - un Consigliere dalla "Camera di Commercio di Lucca", ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile; - un Consigliere dall'Assemblea tenendo conto della designazione dell'azionista che tra i privati possiede il maggior numero di azioni.	**- Il Presidente di detto organo sarà nominato dal Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;** **- Il Vice presidente dalla "Regione Toscana" ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;** **- il terzo consigliere sarà invece nominato dall'assemblea dei soci nel rispetto della parità di genere al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia.**
	In caso di CdA composto da 5 membri: **- il Presidente di detto organo ed un membro del CdA saranno nominati dal Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nel rispetto del principio della parità di genere;** **- il Vice presidente ed un membro del CdA dalla "Regione Toscana" ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nel rispetto del principio della parità di genere;** **- il quinto membro del CdA sarà invece nominato dall'assemblea dei soci.**
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.	**L'Amministratore unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.**

Salvo il minor tempo stabilito dall'Assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.	**Salvo il minor tempo stabilito dall'Assemblea, l'Organo amministrativo dura in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.**
Nel corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge e nel rispetto del disposto del D.P.R. 251/2012.	**Nel corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge e nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo la normativa vigente in materia.**
Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione vengano meno per qualunque causa i due terzi dei rappresentanti designati dagli azionisti pubblici, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione che dovrà pertanto essere rinnovato secondo le norme statutarie.	**INVARIATO**
Gli Amministratori possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, del Codice Civile.	**INVARIATO**
Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154.	**Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al D. lgs 39/2013, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.**
Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere. Quest'ultimo deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro sessanta giorni. La mancata rimozione della causa di incompatibilità nel termine predetto comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.	**INVARIATO**
	L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonchè trattamenti di fine mandato.
	MODIFICATO

ARTICOLO 8 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.	**ARTICOLO 8 - Qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al suo Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.** **Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.**
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.	**INVARIATO**
L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è consentita anche attraverso l'utilizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato sia telegraficamente, che per posta elettronica, almeno due giorni prima di tale data.	**L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere trasmesso a ciascun Consigliere anche a mezzo di posta elettronica e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato sia telegraficamente, che per posta elettronica, almeno due giorni prima di tale data.** **In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato sia telegraficamente, che per posta elettronica, almeno due giorni prima di tale data.**
La partecipazione al Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.	**INVARIATO**
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare le linee programmatiche e le scelte fondamentali per l'attività della "I.M.M.C. S.P.A." da proporre all'Assemblea autunnale della Società.	**L'Amministratore unico ed il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione discutere ed approvare le linee programmatiche e le scelte fondamentali per l'attività della "I.M.M.C. S.P.A." da proporre all'Assemblea autunnale della Società.**
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	**INVARIATO**
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza per giornata indivisibile, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso da corrispondersi al Presidente.	**Il compenso dell'Amministratore unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea dei soci, conformemente alle norme di legge o dei regolamenti vigenti e nel rispetto dei limiti massimi consentiti.**

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente. Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.	**INVARIATO**
Il Presidente e il Vice Presidente ARTICOLO 9 - Il Presidente e il Vice Presidente della "I.M.M.C. S.P.A." sono nominati dall'Assemblea. La carica di Presidente è ricoperta da uno dei Consiglieri nominati dal "Comune di Carrara" ai sensi del comma 2 del precedente art. 7. Il Presidente della "I.M.M.C. S.P.A." ha la rappresentanza della Società e sovrintende al suo andamento generale. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	**MODIFICATO** **ARTICOLO 9 - Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione, la carica di Presidente è ricoperta dal Consigliere nominato dal Comune di Carrara ai sensi del comma 4 del precedente art. 7** **Il Presidente della "I.M.M.C. S.P.A." o in alternativa l'Amministratore unico, hanno la rappresentanza della società e sovrintendono al suo andamento generale.** **INVARIATO** **La carica di Vice Presidente spetta al Consigliere nominato dalla Regione, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi,ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. b).**
Il Direttore generale ARTICOLO 10 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale. Al Direttore generale spetta dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio di Amministrazione nonché presiedere alla gestione e alla direzione della Società. Per l'assolvimento delle sue funzioni è riconosciuto al Direttore generale il potere di rappresentanza esterna della Società. Il Direttore generale agisce in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato della Società e ad esso si applica il trattamento economico e normativo dei dirigenti di azienda industriale, salvo diversi accordi migliorativi.	**MODIFICATO** **ARTICOLO 10 - L'Organo amministrativo nomina il Direttore generale.** **Al Direttore generale spetta dare esecuzione alle determinazioni o alle delibere prese dall'Organo amministrativo, nonché presiedere alla gestione e alla direzione della Società.** **INVARIATO** **Il Direttore generale agisce in qualità di lavoratore subordinato a tempo determinato della Società e ad esso si applica il trattamento economico e normativo dei dirigenti di azienda industriale, salvo diversi accordi migliorativi, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016.** **E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, secondo le diposizioni dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 175/2016.**
Rappresentanza della Società	**MODIFICATO**

ARTICOLO 11 - La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.	**ARTICOLO 11 - La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano singolarmente all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.**
Il Collegio Sindacale	**MODIFICATO**
ARTICOLO 12 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti così nominati: - un membro effettivo dal "Comune di Carrara"; - un membro effettivo dalla "Regione Toscana"; - un membro effettivo dal "Comune di Massa"; - un membro supplente dalla "Provincia di Massa Carrara"; - un membro supplente congiuntamente dalle Camere di Commercio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca. La carica di Presidente del Collegio Sindacale è ricoperta dal membro nominato dal "Comune di Carrara".	**ARTICOLO 12 - Il Collegio Sindacale (Organo di Controllo) è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.** **Al Comune di Carrara spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente.** **Alla Regione Toscana spetta la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea, nel rispetto del principio della parità di genere.**
La nomina dei componenti il Collegio Sindacale dovrà garantire, nel suo complesso, previo accordo tra le parti, la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad un terzo. La quota di rappresentanza di ciascun genere si applica anche ai sindaci supplenti.	**INVARIATO**
In caso di mancato accordo tra le parti, i soggetti aventi diritto indicheranno ciascuno due nominativi in parità di genere e spetterà all'azionista che ha nominato il membro più anziano scegliere il rappresentante del genere meno rappresentato.	**ELIMINARE**
I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, del Codice Civile.	**INVARIATO**
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	**INVARIATO**
Al Collegio Sindacale è demandato altresì il controllo contabile sulla società, a norma dell'art. 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile.	**I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 11, comma 1 , del D.Lgs. 175/2016.**

La revisione legale dei conti potrà essere affidata anche ad una società di revisione iscritta all'albo.	**Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, la revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Previa acquisizione da parte dell'organo amministrativo di almeno tre preventivi, l'incarico è affidato dall'assemblea dei soci, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale formulata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010.**
Ai membri del Collegio Sindacale spetta l' indennità di carica deliberata dall'assemblea.	**Ai membri del Collegio Sindacale spetta l' indennità di carica deliberata dall'assemblea, nel rispetto delle norme vigenti.**
I membri del Collegio Sindacale restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.	**INVARIATO**
Esercizio sociale e bilancio	**MODIFICATO**
ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	**INVARIATO**
Gli Amministratori redigono il progetto di bilancio e lo comunicano, unitamente alla relazione degli Amministratori, al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	**L'Organo amministrativo redige il progetto di bilancio e lo comunica, unitamente alla Relazione sulla gestione, al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.**
Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, deve restare depositato in copia, presso la sede della "I.M.M.C. S.P.A.", durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo, e finché sia approvato.	**Il progetto di bilancio, unitamente alla Relazione sulla gestione e alla Relazione del Collegio sindacale, deve restare depositato in copia, presso la sede della "I.M.M.C. S.P.A.", durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo, e finché sia approvato.**
Eventuali utili d'esercizio, fatte salve le riserve di legge, verranno destinati al miglioramento degli impianti e delle attrezzature ed allo sviluppo delle attività sociali.	**INVARIATO**
Il Consiglio di Amministrazione presenta, entro il trentuno ottobre di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale programmatica.	**L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione presentano, entro il trentuno ottobre di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale programmatica.**

Durata della Società	**INVARIATO**
ARTICOLO 14 - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
Scioglimento della Società	**INVARIATO**
ARTICOLO 15 - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.	
Foro competente	**INVARIATO**

ARTICOLO 16 - Per ogni controversia fra i soci e la Società ed i soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Massa Carrara.	
Rinvio alle norme di legge ARTICOLO 17 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme previste in materia dalle leggi vigenti.	**INVARIATO**
Norme transitorie ARTICOLO 18 - I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie, rimangono nel loro ufficio fino alla scadenza dell'incarico o negli altri modi previsti dalla legge e nel rispetto del disposto del D.P.R. 251/2012.	**MODIFICATO** **L'Amministratore unico, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie, rimangono nel loro ufficio fino alla scadenza dell'incarico o negli altri modi previsti dalla legge e nel rispetto del disposto del D.P.R. 251/2012.**